



# Comune di Porto Torres

---

## Ordinanza Sindacale n° 16 del 05/04/2020

Proponente: Area lavori pubblici, manutenzioni, verde pubblico, sistemi informativi e finanziamenti comunitari

Servizio: Area lavori pubblici, manutenzioni, verde pubblico, sistemi informativi e finanziamenti comunitari

Dirigente/Responsabile: Dott. Marcello Garau

Oggetto: **ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE ART.50, comma 5 e 54 comma 4 TUEL: MISURE PER L'UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 E ULTERIORI DISPOSIZIONI**

Il Dirigente/Il Responsabile del Procedimento

**Considerato** che l'organizzazione mondiale della sanità in data 30 gennaio ha dichiarato l'epidemia da Covid 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (G.U. n. 26 del 01/02/2020);

**Visti**

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 020 n. 45;

- il Decreto Legge 02 marzo 2020, n. 9 "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 35 che dispone "A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali”;

- il DCPM del 08 marzo 2020 e il DCPM del 9 marzo 2020 con i quali, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è stato disposto che “sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico” e l'obbligo di mantenimento dei contatti sociali di una distanza interpersonale di almeno un metro;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/03/2020: “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

- il Decreto legge n. 18 del 17 marzo avente ad oggetto “ Misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020;

- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20.03.2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 673 del 20 marzo 2020;

- il successivo DPCM del 22.03.2020 che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

- il Decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19”;

- il successivo Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020 di modifica del DPCM 22 marzo 2020;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 – Proroga fino al 13 aprile 2020 delle misure urgenti di contenimento del contagio;

**Considerato** che l'Amministrazione Comunale di Porto Torres ha provveduto ad acquistare direttamente e tramite donazioni DPI finalizzati alla distribuzione alla popolazione eventualmente anche tramite i medici di famiglia;

**Preso atto** che l'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi non solo sul territorio nazionale ma anche regionale e comunale, comporta la necessità di individuare ulteriori misure di contenimento e adottare tutti quei provvedimenti atti a contenere l'evolversi della situazione epidemiologica anche attraverso misure finalizzate ad un corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

**Considerato** che pervengono a questa Amministrazione segnalazioni sempre più frequenti di mancato utilizzo delle mascherine e di guanti, da parte dei cittadini, per recarsi presso gli esercizi commerciali aperti e presso i pubblici uffici;

**Valutato** che l'utilizzo delle mascherine protettive e di guanti insieme al mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro e alla limitazione della circolazione delle persone ai soli motivi di effettiva urgenza e necessità appaiono misure necessarie ad assicurare una adeguata protezione dal virus;

**Ritenuto** pertanto imprescindibile che, in un contesto di emergenza sanitaria quale quello attuale, si debba ritenere assolutamente prevalente la tutela della salute pubblica;

**Considerato** che l'art. 50, comma 5 e 54 comma 4 TUEL disciplinano le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

**Visto** il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 con il quale viene stabilito che i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1 dello stesso;

**Valutato** che tale ordinanza contingibile ed urgente non contrasta con le finalità perseguite dai sopra citati decreti e non eccede i limiti di oggetto cui al comma 1 del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020;

**Ritenuto** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica, nonché motivazione di preminente, urgente ed indifferibile interesse pubblico;

**Informato** il Prefetto di Sassari con nota prot. n. 10733 del 05.04.2020.

### **ORDINA**

per le motivazioni espresse in narrativa, al fine di contrastare il diffondersi del virus COVID-19, da lunedì 6 aprile 2020 E fino a nuove disposizioni:

il divieto ai cittadini di recarsi all'interno degli esercizi commerciali aperti e degli uffici pubblici senza indossare una mascherina protettiva e guanti, chiarendo che quanto al concetto di mascherina, in attesa delle forniture di cui alla premessa con le modalità che saranno comunicate a breve, la presente ordinanza si riferisce a mascherine in genere, anche auto prodotte, a condizione che siano in grado di coprire in maniera efficace e completa sia il naso che la bocca;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

□ l'obbligo agli operatori impegnati, all'interno di attività di commercio, nella ricezione del pubblico o comunque a contatto con la clientela di indossare mascherina protettiva e guanti così come sopra specificato;

□ il divieto assoluto di indossare mascherine con valvola di tipo FFP2 e FFP3, che costituiscono una efficace protezione solo per chi le indossa ma che risultano pericolose per gli altri;

### **INVITA ALTRESI'**

- i cittadini a rispettare la raccomandazione di recarsi solo una persona per famiglia presso gli esercizi commerciali rimasti aperti e presso gli uffici pubblici;

- tutti i cittadini ed i soggetti interessati dal presente provvedimento al rispetto delle prescrizioni di cui sopra nonché delle norme imperative di cui alle disposizioni del DPCM 08 marzo 2020, dei DPCM 09 marzo 2020, 11 marzo 2020, dell'ordinanza del Ministro della Salute del 20.03.2020, del DPCM del 22 marzo 2020; del Decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo, del Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020, sono obbligati nello specifico:

- al rispetto del divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, dell'obbligo di mantenimento dei contatti sociali di una distanza interpersonale di almeno un metro;

- al rispetto della limitazione della circolazione delle persone ai soli motivi di effettiva urgenza e necessità,;

- il rispetto dell'Ordinanza Sindacale del Comune di Porto Torres n. 11 del 21 marzo 2020, tuttora in vigore che prevede, tra le altre cose, che sono autorizzate all'apertura unicamente le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, individuate nell'allegato 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 e successivi, sia negli esercizi di vicinato che negli esercizi commerciali della media e grande distribuzione, anche all'interno di centri commerciali, purché sia consentito l'accesso, esclusivamente, alle suddette attività.

- Le suddette attività di vendita di generi alimentari devono osservare la chiusura nella giornata di domenica e festivi (quindi anche nella giornata di lunedì 13 aprile 2020) per evitare gli assembramenti che si sono verificati nei fine settimana nella città di Porto Torres.

### **DEMANDA**

Al Comando di Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine, quali organi di controllo e vigilanza, le attività di controllo su quanto disposto nel presente provvedimento.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

## **DISPONE**

- Che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Dott. Marcello Garau;

- Che la presente ordinanza, oltre ad essere pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, venga pubblicata sul sito del Comune di Porto Torres dandone inoltre la massima diffusione anche attraverso gli organi di stampa.

### **La presente è trasmessa:**

- Al presidente del Consiglio dei Ministri;
- Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Al Ministero della salute;
- Al Ministero delle attività produttive per il tramite della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Sassari;
- All'Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Sassari;
- Al Presidente della Giunta Regionale della Sardegna;
- Alla Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna;
- All'Azienda ATS di Sassari;
- Alla Questura di Sassari;
- Al Comando di Polizia Locale;
- Al Comando Stazione Carabinieri.

## **AVVERTE**

che il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 7 bis Testo Unico degli Enti Locali (D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), salvo che il fatto non costituisca più grave reato;

Copia del presente provvedimento viene trasmesso agli organi di controllo per le verifiche e gli adempimenti di competenza;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può essere impugnata nanti il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

## **IL SINDACO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**